

STATUTO

GIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA POLA 36

Numero REA: CT - 488354

Codice fiscale: 06300530877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "GIADA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in "GIADA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune	
	di Catania, la Società Cooperativa denominata "GIADA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in "GIADA S.C.S.".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non	
	concorrono all'adozione della delibera.	
	TITOLO II) SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di	
	lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	legge 381/91. Lo scopo che i soci della società intendono	
	perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la	

[illegible]

	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti	
	terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come	
	disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i	
	soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea	
	dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie ai sensi di legge. Nella costituzione e	
	nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra	
	i soci il principio di parità di trattamento.	
	La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà	
	altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e	
	tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi	
	periferici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale	
	della cooperativa ed alle sue articolazioni di categoria o di	
	settore, nonché agli altri organismi economici, consortili o	

sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, senza scopo di lucro, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità e in condizione di svantaggio, attraverso la gestione – in proprio, in convenzione, in concessione, in appalto, in accreditamento o in ogni altra forma giuridicamente ammessa con soggetti pubblici e privati – dei seguenti servizi:

(a) servizi scolastici in favore di studenti con disabilità (assistenza all'autonomia e alla comunicazione ASACOM; servizio igienico-assistenziale e mensa OSA/SIAM; trasporto scolastico dedicato; assistenza specialistica in metodologie evidence-based); (b) assistenza domiciliare educativa e socio-sanitaria (ADE, ADI, SAD, home visiting, mediazione familiare); (c) servizi educativi, ricreativi e di socializzazione extrascolastici (centri diurni, doposcuola, centri estivi, laboratori, servizi di sollievo alle famiglie);

	(d) progetti individuali di vita e accompagnamento integrato	
	ex D.Lgs. 62/2024 e art. 14 L. 328/2000; (e) formazione	
	professionale, permanente e continua per operatori socio-	
	sanitari, socio-assistenziali ed educativi, inclusa la	
	qualifica ASACOM di durata pari o superiore a 830 ore; (f)	
	servizi socio-educativi alla prima infanzia (asili nido,	
	micro-nidi, sezioni primavera, servizi 0-6 anni); (g) servizi	
	educativi e socio-assistenziali a persone fragili (minori a	
	rischio, anziani, disagio psichico, dipendenze); (h)	
	inclusione socio-lavorativa (tirocini, orientamento,	
	accompagnamento al lavoro); (i) progettazione, gestione e	
	rendicontazione di interventi finanziati con fondi pubblici e	
	privati (FSE+, FESR, PNRR, PNC, Fondazioni bancarie).	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può:	
	stipulare convenzioni, contratti d'appalto, accordi di	
	collaborazione con Enti pubblici e privati; partecipare a	
	gare, accreditamenti, co-progettazioni ex art. 55 D.Lgs.	
	117/2017; aderire a consorzi, reti, RTI/ATI, ATS, gruppi	
	cooperativi; assumere partecipazioni in società ed enti	
	compatibili; assumere personale dipendente, collaboratori,	
	professionisti; instaurare rapporti con soci-lavoratori ex L.	
	142/2001; applicare il CCNL Cooperative Sociali; acquisire,	
	locare o prendere in leasing beni immobili e mobili	
	strumentali; accedere al credito bancario ordinario e	
	agevolato (L. 49/1985, Fondosviluppo, Cooperfidi); ricevere	

	finanziamenti dai soci nel rispetto del Provv. BdI 8 novembre	
	2016 n. 584/2016; emettere strumenti finanziari partecipativi	
	ex art. 2526 c.c.; ricevere finanziamenti da parte di soggetti	
	terzi; compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e	
	finanziaria strumentale al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, purché non prevalente rispetto all'attività	
	principale.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci ex art. 2521 co. 2 c.c., nel rispetto della	
	mutualità prevalente stabilita per legge dall'art. 111-septies	
	disp. att. c.c. per le cooperative sociali.	
	Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività	
	riservate agli intermediari finanziari (art. 106 D.Lgs.	
	385/1993), alle società di intermediazione mobiliare (D.Lgs.	
	58/1998), l'attività di mediazione (L. 39/1989), le attività	
	professionali protette (L. 1815/1939), la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico (art. 11 D.Lgs. 385/1993), salvo le	
	operazioni di finanziamento dei soci nei limiti del Provv. BdI	
	2016.	
	TITOLO III) SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Nel rispetto dell'art. 2522 del Cod. Civ. possono essere soci	
	cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	

previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle

Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di

concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei

Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su

indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in

proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società

che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva

concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del

Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,

possono prestare la loro attività anche presso altri datori di

lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione

scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e

sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le

finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli

scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci

ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci

	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, ove ammesso per il completamento della
	formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori
	dall'art. 15 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
	Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento
	nell'impresa, costituiscono cause di esclusione sia le
	precedenti (ove compatibili) che le seguenti:
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con
	la compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza
	fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei
	diritti pari ai soci ordinari, apposita domanda all'Organo
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei
	requisiti previsti dal presente statuto e/o da apposito
	regolamento.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel

	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV) SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero	
	zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	4 (quattro).	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	

Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come

	segue:	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	

	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i
	requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
	TITOLO V) RAPPORTO SOCIALE
	Art. 12 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
	se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
	di nascita;
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed
	i motivi della richiesta;
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
	condizione professionale, delle specifiche competenze
	possedute;
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni
	legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti
	del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
contenere:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
giuridica e la sede legale;	
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
relativa deliberazione;	
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
e l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
libro dei soci.	
L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
convocata, in occasione della successiva convocazione.	

	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro	
	presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli	
	organizzativi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio - Recesso)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	

	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo.
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.
	Art. 15 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
	confronti del socio che:
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le
	categorie di soci;
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque
	giorni per adeguarsi;
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il
	termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti
	contratti ad altro titolo verso la società;
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle

	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio	
	volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta 3 assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	

	Art. 17 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo	
	modalità e termini di legge.	
	Art. 18 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 21.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	

quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei

	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI) PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1.a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero);	
	1.b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	1.c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	

delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
somme versate dai soci;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
prevista per legge.	
Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai	
limiti fissati dalla legge.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
della società.	
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
l'autorizzazione degli amministratori.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente	
le indicazioni previste nel precedente art. 16. con	
particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
ricevimento della richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	

	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa	
	vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della	
	gestione sociale.	
	La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	

	all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella
	nota integrativa al bilancio.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla
	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n.
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
	divisibili tra i soci finanziatori.
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per
	distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di
	Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	Art. 23 (Ristorni)

	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto	
	importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento	
	gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della	
	Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori,	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	

	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	
	TITOLO VII) ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato o obbligatorio	
	per legge.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di	
	comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione individuato dall'organo amministrativo inviata a	
	ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima. In	
	mancaza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	

	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli amministratori;	
	6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del	
	soggetto deputato al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	

10.	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi

	diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
	sua partecipazione.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
	rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio
	avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile,
	l'art. 2372 del codice civile.
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1
	socio.
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema
	dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa
	modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista
	dalla legge.
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della
	maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
	redatto da un notaio.
	Art. 31 (Organo Amministrativo)
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di

	consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita	
	la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma	
	secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	

Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a	

	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se	
	nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma	
	dell'articolo 2389.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il legale rappresentante perciò è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali,	
	istitutori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	

	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi	
	previsti dall'art. 2543 del codice civile.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo	
	amministrativo e l'organo di controllo devono specificatamente	
	referire i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Si applicano all'organo di controllo le norme previste in	
	materia di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle	
	società per azioni, in quanto compatibili.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo	
	del codice civile.	
	TITOLO VIII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	

	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice	

Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a
norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto
compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.
F.to: La Spina Adelina; Savoca Davide; Pappalardo Giorgio;
Marco Francesco Mauceri Notaio